

ISSN 1121-8762

Diritto delle Relazioni Industriali

Rivista trimestrale già diretta da
MARCO BIAGI

*Alla ricerca di un nuovo ordine giuridico
per il lavoro che cambia.
Bilancio non convenzionale
dei trent'anni di
Diritto delle Relazioni Industriali*

Michele Tiraboschi

anticipazione

N. 4/XXX - 2020

Pubblicazione Trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n° 46) articolo 1, comma 1, DCB (VARESE)

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

 **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**

Alla ricerca di un nuovo ordine giuridico per il lavoro che cambia. Bilancio non convenzionale dei trent'anni di *Diritto delle Relazioni Industriali*

Michele Tiraboschi

Sommario: **1.** Un bilancio non convenzionale. – **2.** Un contributo alla modernizzazione della cultura giuridica del lavoro in Italia. – **3.** Comparazione giuridica e diritto comunitario del lavoro: le leve del cambiamento. – **4.** Dall'ALAR (1991-2001) all'ADAPT (2002-2020): il prodotto di un pensiero collettivo e di una concezione aperta e progettuale del diritto del lavoro. – **5.** Non solo interdisciplinarietà. Il diritto delle relazioni industriali tra razionalità economica e razionalità giuridica. – **6.** Le sfide del presente tra digitalizzazione, *open access* e procedure per l'abilitazione nazionale. – **7.** Un progetto che continua: la ricerca di un nuovo ordine giuridico per il lavoro che cambia.

1. Un bilancio non convenzionale

Un bilancio pubblico e non convenzionale di *Diritto delle Relazioni Industriali* non è un esercizio scontato e ancor meno obbligato. Non lo può essere almeno per chi, oscuro e inesperto redattore, ha avuto la sorte di poterne seguire in prima persona le intense ed elettrizzanti fasi di gestazione per poi partecipare, con ruoli via via di maggiore coinvolgimento e responsabilità, a tutti i primi trenta anni di vita di un progetto editoriale che, anche per le vicende umane che lo hanno segnato, non merita la retorica di una pedante e certamente inopportuna autocelebrazione.

Sono invero ben consapevole – al pari dei colleghi che condividono la responsabilità della direzione e il lavoro quotidiano della redazione – dei numerosi spazi di miglioramento e della tanta strada che ancora resta da

* *Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.*

fare per avvicinarci alla grandezza dei sogni di chi ha contribuito a fondare e dirigere prima di noi questa Rivista ⁽¹⁾. È tuttavia proprio questa consapevolezza che mi spinge a marcare la ricorrenza dei trent'anni attraverso l'avvio di una riflessione e di un confronto aperto coi nostri lettori e con la comunità scientifica nel suo complesso sul lungo tratto di strada sin qui percorso. Mi pare questo il modo più autentico per fare i conti con i nostri – reali o pretesi – tratti distintivi e caratterizzanti rispetto al panorama, oggi decisamente affollato, della pubblicistica di rilevanza scientifica sui temi del lavoro. Perché, come lucidamente indicato già da Luciano Spagnuolo Vigorita, il fondatore di *Diritto delle Relazioni Industriali*, nell'editoriale di presentazione, «L'identità di una nuova rivista sta in quello che, nel tempo, avrà saputo dire, giustificando la propria sopravvivenza [...]. Non è la nascita – sempre arbitraria – che va giustificata, ma la vita» ⁽²⁾. Una vita intensa, quella di *Diritto delle Relazioni Industriali*, scandita – nella sua evoluzione da atipico semestrale, stampato dal 1991 al 2001 in un elegante quanto ingombrante formato A4, a trimestrale, a partire dal 1998, e con l'attuale dimensione e veste grafica dal 2002 – dalla pubblicazione di 108 fascicoli e ben 1.199 articoli (escludendo editoriali e commemorazioni) a cui vanno aggiunti oltre 1.000 contributi “minori”, tra note a sentenza e brevi analisi, per gli Osservatori di giurisprudenza, legislazione, prassi e contrattazione collettiva che sono diventati elementi distinti e autonomi rispetto alla sezione più dottrinale della Rivista solo a metà del percorso, a partire cioè dai fascicoli del 2005 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Fondata da Luciano Spagnuolo Vigorita, la Rivista è nata attorno a un Comitato di direzione originariamente composto da Marco Biagi, Massimo D'Antona, Raffaele De Luca Tamajo, Giuseppe Ferraro, Rosario Flammia, Arturo Maresca, Oronzo Mazzotta, Mario Rusciano, Francesco Santoni, Giuseppe Santoro-Passarelli e dallo stesso Luciano Spagnuolo Vigorita.

⁽²⁾ L. SPAGNUOLO VIGORITA, *La rivista "Diritto delle relazioni industriali"*, in *q. Rivista*, 1991, n. 1, p. 3.

⁽³⁾ Questo spiega perché ho incluso tra questi ultimi mille contributi, definiti “minori” unicamente per il tipo di genere letterario, solo i testi pubblicati dal 2005. I contributi pubblicati negli Osservatori prima di quella data hanno, in effetti, un taglio prevalentemente dottrinale e d'autore.

2. Un contributo alla modernizzazione della cultura giuridica del lavoro in Italia

In questi mesi ho ripreso in mano e sezionato con cura tutti i fascicoli sin qui pubblicati ⁽⁴⁾. E ho riletto, complice il lungo periodo di *lockdown* imposto dalla emergenza sanitaria da Covid-19, la gran parte dei contributi che hanno scandito (e fatto) la vita di *Diritto delle Relazioni Industriali*. Non è comunque una analisi statistico-quantitativa – analisi tutt’altro che banale e, anzi, densa di significati ed efficaci chiavi di lettura ⁽⁵⁾ – quella di cui voglio occuparmi ora. E neppure ritengo funzionale, almeno nei limiti del ragionamento che intendo sviluppare in questa sede ⁽⁶⁾, lo sforzo di avviare una valutazione qualitativa, limitata cioè ai soli contributi più significativi, nel tentativo, di per sé parziale e anche metodologicamente discutibile, di ricostruire con essi uno spaccato delle tendenze e degli sviluppi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali nel corso degli ultimi tre decenni.

Rispetto all’obiettivo dichiarato, di concorrere cioè a delineare un bilancio non convenzionale dei trent’anni di *Diritto delle Relazioni Industriali*, risulta più utile circoscrivere la presente riflessione alla “identità della Rivista” da intendersi nei termini di quella che è stata, in chiave culturale e anche di politica del diritto, la sua principale missione e direi pure la sua forza aggregante in termini di consensi e anche dissensi sul piano accademico: quella di pretendere di «contribuire alla

⁽⁴⁾ Segnalo ai lettori che i fascicoli dal 1991 al 2011 sono oggi accessibili in modalità *open access* nell’area *ADAPT University Press*, sezione *Diritto delle Relazioni Industriali*, della pagina internet <https://moodle.adaptland.it>.

⁽⁵⁾ Lo dimostra in modo plastico il puntiglioso e oneroso lavoro condotto da L. GAETA, *Una indagine statistica sul “giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali” a trent’anni dalla fondazione*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana*, Giuffrè, 2009, pp. 219-245.

⁽⁶⁾ Resta in effetti ancora da esplorare l’idea di pubblicare un volume di letture di *Diritto delle Relazioni Industriali* che contenga non solo, come già fatto in passato, una selezione dei contributi più significativi e ancora attuali. Cfr. da ultimo R. CARAGNANO, E. MASSAGLI (a cura di), *Regole, conflitto, partecipazione. Letture di diritto delle relazioni industriali*, Giuffrè, 2013. Di indubbio pregio sarebbe in effetti il tentativo di ricostruire, attraverso una rilettura dei saggi di maggior rilievo, le linee metodologiche, progettuali e culturali che hanno concorso a definire la linea editoriale della Rivista, il suo modo di intendere la regolazione del lavoro e il processo di interpretazione delle relative previsioni normative.

modernizzazione del diritto del lavoro e delle relazioni industriali»⁽⁷⁾. Questo non solo e non tanto in chiave progettuale e operativa, nel campo minato delle riforme del lavoro e delle politiche legislative, prima e anche dopo la “legge Biagi” che ha rappresentato, senza dubbio, la manifestazione più evidente – e per molti versi anche ingombrante⁽⁸⁾, rispetto al percorso di crescita della Rivista, implicando una scelta di campo per così dire necessitata (*infra*, § 4) – di questo ambizioso programma⁽⁹⁾. Sono infatti persuaso, e la rilettura di quanto sin qui pubblicato mi pare possa confermare anche a occhi meno emotivamente coinvolti questa convinzione, che il contributo più profondo e duraturo di *Diritto delle Relazioni Industriali* alla modernizzazione del diritto del lavoro italiano sia da rinvenirsi in fattori di tipo culturale e anche metodologico, con riferimento cioè al modo con cui si fa ricerca e cioè si inquadrano, si studiano e anche si comunicano all'esterno le complesse problematiche giuridiche del lavoro e delle relazioni industriali nel nostro Paese.

Pur ambendo a un ruolo di rivista autorevole, *Diritto delle Relazioni Industriali* non nasce infatti per collocarsi, come accaduto per altre riviste, fondate per rispondere a quelle polemiche anti-meritocratiche del decennio precedente – «che generarono lassismo selettivo e degrado

⁽⁷⁾ Così M. BIAGI, *Una rivista che si rinnova*, in *q. Rivista*, 2002, n. 1, p. 3.

⁽⁸⁾ Lasciando sullo sfondo la “guerra di religione” sulla “legge Biagi”, che ha segnato una intera stagione del dibattito scientifico sul diritto del lavoro in Italia, si pensi anche solo alla dura polemica attorno alla denominazione delle misure contenute nella legge delega del 14 febbraio 2003 (l. n. 30) e del principale decreto legislativo di attuazione del 10 settembre 2003 (d.lgs. n. 276). Ho provato a ricostruire questa vicenda, che conferma l'importanza delle riforme culturali prima ancora di quelle pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, in M. TIRABOSCHI, *Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: alcune premesse e un percorso di lettura*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro. Prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma*, Giuffrè, 2003, spec. pp. 3-10 e pp. 29-31.

⁽⁹⁾ Di particolare importanza, in questa prospettiva, è la lettura data da Luigi Montuschi del ricorso al termine “ambizione” che non vuole certo significare supponenza e tanto meno egocentrismo ma tensione ideale a lasciare una traccia di sé, un segno, senza per questo prendersi mai comunque troppo sul serio. Vedi infatti L. MONTUSCHI, *La «mission» di Marco*, in *q. Rivista*, 2002, n. 2, p. 151, dove scrive: «“L'ambizione non ci manca” ha annotato Marco, con una punta di ironia, ma senza un traguardo ambizioso una Rivista rischia di vivacchiare, di essere “autoreferenziale”, ospitando saggi e contributi anche raffinati ma fini a sé stessi» (corsivo mio).

nella qualità della letteratura giuslavoristica»⁽¹⁰⁾ – in quello che è stato definito il «rarefatto Olimpo dei periodici giuridici»⁽¹¹⁾. Non che siano mai mancati, tra le firme, i grandi nomi (un elenco, oltre che parziale, sarebbe utile solo ad attirare malumori e qualche antipatia), anche di altre discipline (Aris Accornero, Guido Baglioni, Giuseppe Bertagna, Tito Boeri, Aldo Bonomi, Lorenzo Bordogna, Paolo Bosi, Gian Primo Cella, Carlo Dell’Aringa, Paolo Garonna, Fiorella Kostoris, Serafino Negrelli, Ida Regalia, Emilio Reyneri, Paolo Sestito, Giovanni Tria) e di altre nazionalità (Janice Bellace, Roger Blanpain, Peter Cappelli, Paul Davies, Simon Deakin, Matthew W. Finkin, Richard Freeman, Jérôme Gautié, Bernard Gazier, Alan Gladstone, Alvin Goldman, Morley Gunderson, József Hajdú, Bob Hepple, Richard Hyman, Bruce Kaufman, Thomas Kochan, Per Kongshøj Madsen, Daniel J.B. Mitchell, Richard Mitchell, Alan Neal, John Purcell, Juan Raso Delgue, Jacques Rojot, Paul Ryan, Charles F. Sabel, Günther Schmid, Wolfgang Streeck, Kazuo Sugeno, Alain Supiot, Yasuo Suwa, Franz Traxler, Jelle Visser, Manfred Weiss). Firme che peraltro segnalano, quale fedele specchio delle carriere accademiche di un passato non lontano, un evidente e oggi non più accettabile squilibrio di genere. E tuttavia la Rivista, lungi dal porsi come elitaria o inaccessibile ai più, secondo una nota e ancora viva tradizione accademica, ha programmaticamente previsto non solo una ampia partecipazione di giovani ricercatori e dottorandi di ricerca, ma anche un sistematico e convinto coinvolgimento di operatori, professionisti, sindacalisti e in generale personalità non accademiche.

Il «necessario ed auspicato ricorso a forze giovani»⁽¹²⁾, in una stagione che non offriva invero grandi opportunità e spazi per la carriera accademica e dove i percorsi di dottorato erano poco diffusi e ancora in fase sperimentale, si spiega con la convinzione – non di rado sconfessata dalla realtà – che, in un terreno ad alto tasso di ideologia come è il diritto del lavoro, sono le più giovani generazioni ad essere dotate, anche perché inevitabilmente meno legate ai dogmi e alle incrostazioni del passato, di quell’indispensabile «atteggiamento positivo nei confronti del

⁽¹⁰⁾ Così, con riferimento alla nascita del *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, Gino Giugni nella *Intervista* a cura di Pietro Ichino, pubblicata in *RIDL*, 1992, n. 4, I, p. 431.

⁽¹¹⁾ Così, con riferimento appunto al *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, L. GAETA, *op. cit.*, p. 222.

⁽¹²⁾ L. SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 4.

cambiamento»⁽¹³⁾. Quale pubblicazione prima di ALAR e successivamente di ADAPT, la Rivista ha poi sempre riflettuto l'idea guida di queste due associazioni (*infra*, § 4): quella di «determinare confluente integrate tra portatori di esperienze e professionalità tradizionalmente parallele (quella accademica e quella di gestione di dati strutturali). Cioè, svolgere riflessione scientifica in termini applicati»⁽¹⁴⁾ che è poi niente altro che un modo nuovo – o anche solo un modo diverso – di fare università e ricerca. Una vera rivoluzione rispetto alla cultura giuridica dell'epoca ancora prevalentemente basata, senza con questo voler sottovalutare e tanto meno dimenticare lo storico dibattito sul diritto come scienza⁽¹⁵⁾, sulla netta distinzione tra i teorici e i pratici. E questo non solo sul versante della ricerca giuslavoristica ma anche su quello della didattica e della formazione delle nuove generazioni. Non va infatti sottovalutata l'intensa attività seminariale e di laboratorio che ha accompagnato la Rivista sin dai primi fascicoli. Questa onerosa ma imprescindibile attività di confronto, analisi e ascolto, animata con competenza e il fuoco della passione da Laura Castelvetti, Stefano Liebman e Franco Scarpelli, era in realtà, da anni, un tratto distintivo – molto apprezzato da noi studenti – dell'Istituto di diritto del lavoro milanese di via Festa del Perdono al punto da farne un vero e proprio cenacolo di pensiero collettivo⁽¹⁶⁾ e che vedeva il coinvolgimento, su

(13) Vedi M. BIAGI, *La nuova disciplina del lavoro a termine: prima (controversa) tappa del processo di modernizzazione del mercato del lavoro italiano*, in M. BIAGI (a cura di), *Il nuovo lavoro a termine. Commentario al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368*, Giuffrè, 2002, p. 15.

(14) L. SPAGNUOLO VIGORITA, *op. cit.*, p. 3.

(15) Rinvio sul punto a *La polemica sui concetti giuridici*, il prezioso volume del 2004 curato per Giuffrè da Natalino Irti e con contributi risalenti di Calogero, Cesarini Sforza, Jemolo, Pugliatti. Nella presentazione del volume Irti ricorda come ciclicamente «la scienza giuridica torna sempre a interrogarsi, e si mette in questione come scienza, e si dibatte fra teoria e pratica, empirismo e dogmatismo, relatività e assolutezza. E c'è chi vorrebbe immergerla nella storia, o in quel vario fluire a cui si dà nome di "realtà" o "esperienza"; e chi invece ne farebbe un modello di astratta logicità».

(16) Ricordo come fosse ieri il sentimento di orgoglio che aveva accompagnato in Luciano Spagnuolo Vigorita la lettura della già ricordata *Intervista* a Gino Giugni, al punto da estrapolarne un ritaglio messo in bella mostra con un piccolo, ma per noi prezioso quadro appeso in Istituto. Il passo della intervista che era stato incorniciato recitava: «di istituti di diritto del lavoro ne sono nati molti, ma non sono molti (forse nessuno) quelli che hanno veramente il carattere di un cenacolo di pensiero collettivo. Oltre a quello barese, ora dipartimento, vedo soltanto quello milanese, fondato dalla Riva Sanseverino e ora diretto da Luciano Spagnuolo Vigorita, e pochi altri».

specifiche tematiche di anno in anno selezionate, dei migliori studiosi provenienti da ogni parte d'Italia, oltre che di professionisti e operatori aziendali chiamati a testimoniare l'impatto dei provvedimenti legislativi e degli orientamenti della magistratura sulla realtà del mondo del lavoro. Seminari ufficiali alternati a numerosi incontri informali di discussione delle tesi e dei progetti di ricerca che come è stato scritto – e come posso personalmente testimoniare, al pari dell'amico e collega di corso Maurizio Del Conte – erano realmente animati non solo dalla volontà di mettere i giovani in contatto con la pluralità delle opzioni interpretative, ma anche dalla «programmatica intenzione di favorire la selezione di studenti volenterosi» a cui era dato modo, sin dai primissimi anni del percorso universitario, di «intendere il significato intrinseco della ricerca giuridica, tenendo conto della sua opinabilità di principio, ma anche della necessaria scientificità dei suoi strumenti di organizzazione argomentativa e linguistica»⁽¹⁷⁾.

Tutte queste iniziative, nel passaggio dalla redazione milanese a quella modenese, sono poi proseguite strutturandosi, a partire dal 2007 e in termini di naturale evoluzione, attorno a un ambizioso e fortunato progetto di dottorato industriale che, all'insegna di un intenzionale e talvolta malinteso percorso pedagogico incentrato sul “fare per imparare”⁽¹⁸⁾, ha visto oltre 400 giovani sviluppare e condurre i propri progetti di ricerca dentro i contesti produttivi e le sedi della rappresentanza del lavoro e della impresa. In questo senso, nella prospettiva cioè della costruzione di una adeguata massa critica e di un sapere collettivo (*infra*, § 4), la Rivista è stata la piattaforma di una “Scuola” di pensiero e di azione capace di compromettersi con la realtà – col pluralismo dei contesti produttivi e coi protagonisti del nostro sistema di relazioni industriali – e anche per questo idealmente proiettata a favorire, con anche innegabili errori e talune ingenuità, il cambiamento e la trasformazione del mondo del lavoro.

⁽¹⁷⁾ La frase virgolettata è tratta dalla *Introduzione* di Luciano Spagnuolo Vigorita al volume *Autonomia negoziale e prestazioni di lavoro*, Giuffrè, 1993.

⁽¹⁸⁾ Secondo la teoria pedagogica del “*meaningful learning*” di J.D. NOVAK, D.B. GOWIN, *Learning How to Learn*, Cambridge University Press, 1984, che, dopo oltre quindici anni di sperimentazione di questa forma di dottorato che ancora tarda ad accreditarsi in Italia, tradurrei con l'espressione “apprendimento di senso”. Per un necessario approfondimento rinvio, sul punto, a M. TIRABOSCHI, *The Employer's Perspective of Practice-Based Doctorates: A Paradigm Change*, in *Work Based Learning e-Journal International*, 2019, vol. 8, n. 1, pp. 167-187.

Non credo sia una forzatura affermare ⁽¹⁹⁾, parafrasando passo dopo passo quando scritto da Tiziano Treu in ricordo di Marco Biagi e del suo peculiare metodo di lavoro ⁽²⁰⁾, che l'identità di *Diritto delle Relazioni Industriali* non sia mai stata espressione di un gruppo di ricercatori «tradizionale come se ne producono ancora troppi». «Poco incline ai riti formali e (agli) sfoggi eruditi che ancora sono così apprezzati tra di noi», la Rivista nasce e si sviluppa nel tempo, forte della convinzione che «la nostra epoca [fornisca] una varietà tale di stimoli a tutti i ricercatori sociali ed anche ai giuristi» che sarebbe «colpevole attardarsi nei riti

⁽¹⁹⁾ Questo anche a dimostrazione del fatto che il persistente richiamo nella copertina di *Diritto delle Relazioni Industriali* a Marco Biagi non vuole essere, dopo tanti anni dalla sua scomparsa, un mero omaggio formale quanto una convinta adesione alla linea editoriale da lui impressa nella direzione della rivista. L'accostamento, sviluppato nel testo, tra il programma culturale della Rivista e la personalità di Marco Biagi è stato autorevolmente proposto anche da L. MONTUSCHI, *op. cit.*, p. 151, quando afferma che «Alla sua Rivista, sin dal primo numero, ha voluto affidare una “mission” di alto profilo, che era poi quella che professava con convinzione negli scritti e nel quotidiano operare».

⁽²⁰⁾ Il confronto con le principali riviste giuslavoristiche nazionali segnala la capacità di *Diritto delle Relazioni Industriali* – anche grazie al ricorso al metodo comparato, alla interdisciplinarietà e allo stretto contatto con gli operatori aziendali e del mercato del lavoro – di intercettare con largo anticipo temi e problemi che saranno poi oggetto di attenzione nel dibattito italiano solo qualche anno più tardi. Penso alle tematiche ambientali (su cui vedi, in particolare, il saggio seminale di R. DEL PUNTA, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in *q. Rivista*, 1999, n. 2, pp. 151-160, e i contributi raccolti nella sezione ricerche su *Relazioni industriali e sistemi di welfare nella gestione delle calamità naturali e dei disastri ambientali*, in *q. Rivista*, 2014, n. 3) e di sicurezza sul lavoro (si veda, dieci anni prima della approvazione del d.lgs. n. 81/2008, il n. 1 del 1998 contenente una articolata proposta progettuale *Per un Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro*), alle tematiche demografiche e alle connesse nuove frontiere per i sistemi di welfare (si vedano, in particolare, i contributi su lavoro e malattie croniche apparsi sul n. 3 del 2015 e la sezione ricerche del n. 4 del 2005 su *Età e invecchiamento nella vita lavorativa*), alle forme di fornitura professionale di manodopera (si veda, in particolare, la sezione ricerche pubblicata sul n. 1 del 1992 su *Il “lavoro intermittente tramite agenzia”*) e anche ad alcuni temi legati al cambiamento tecnologico come dimostrano non solo i primi contributi comparsi in Italia su Industria 4.0 e sulla c.d. *on demand economy* raccolti in una sezione ricerche sul lavoro che cambia del n. 1 del 2016, o ancora la sezione ricerche su *Smart working e digitalizzazione del lavoro* pubblicata sul n. 4 del 2017, ma anche quelli alla connessa trasformazione delle competenze e delle professionalità dei lavoratori nell'ottica dei mercati transizionali del lavoro (si veda la sezione ricerche pubblicata sul n. 1 del 2011 dal titolo *Dalla flexicurity ai mercati transizionali del lavoro*).

formali». Anche per questo, va detto con franchezza, la Rivista può non essere stata apprezzata, almeno in alcune sue fasi evolutive e al netto della contesa politica e dottrinale sulla riforma Biagi, «dai giuristi puri». Non sono invero mai mancati contributi “di scuola”, rigorosamente fedeli alla tradizione e alle logiche della selezione accademica (*infra*, § 6), ma il suo percorso di sviluppo e continua trasformazione «si [è] [...] presto diversificato assumendo tratti [...] molto netti» sia nella scelta «di temi di confine molto esposti alla innovazione sociale ed economica» e alla incertezza delle prime esplorazioni sia nella ossessiva attenzione a ricerche e temi «a forte contenuto comparatistico ed interdisciplinare» essenziale per «dare qualità e novità alle ricerche, e per affrontare il terreno della progettualità sociale»⁽²¹⁾.

Anche nella scelta del nome (su cui torneremo più avanti nel § 5), e dunque nell'accostamento tra la dimensione giuridica e regolatoria del lavoro e la prassi dei sistemi di relazioni industriali, *Diritto delle Relazioni Industriali* nasce, più o meno consapevolmente, in chiave di reazione a quella che ciclicamente viene definita la crisi della cultura giuridica: una cultura che in Italia, come ha recentemente scritto Sabino Cassese, «è stata per troppo tempo prigioniera di un dogma, quello secondo il quale il diritto va studiato con metodo giuridico. Quindi, l'oggetto non può che avere un suo proprio metodo di analisi, con esclusione di altri metodi. Questa esclusività ha sì portato a livelli molto raffinati la riflessione giuridica, ma ha anche avuto l'effetto di escludere dall'attenzione dei giuristi temi e problemi, contesti e fattori condizionanti, che interagiscono con il diritto. La purezza del metodo è stata pagata con la chiusura nel metodo»⁽²²⁾.

Da questo punto di vista l'apertura oltre i confini della Accademia è servita non solo ad anticipare temi e problemi, grazie al contatto con la realtà⁽²³⁾, e a introdurre nella riflessione giuridica quelle preziose analisi

⁽²¹⁾ Vedi T. TREU, *In ricordo di Marco Biagi*, in *q. Rivista*, 2002, n. 3, p. 357.

⁽²²⁾ Così S. CASSESE, *Il corpo (malato) dello Stato* (recensione al volume di G. LEGNINI, D. PICCIONE, *I poteri pubblici nell'età del disincanto*, LUISS University Press, 2019), in *Il Sole 24 Ore*, 22 settembre 2019, p. 28.

⁽²³⁾ A puro titolo esemplificativo di questa attitudine ad anticipare temi e problemi si veda il contributo commissionato nel 1996 da Marco Biagi ad Alberto Orioli che, ben prima dell'avvento dei social network e del dibattito su digitalizzazione e ibridazioni del lavoro, sollecitava un ripensamento teorico e concettuale della categoria dei lavoratori dei media tra professionalismo, nuove tecnologie e partecipazione alla

di caso aziendale (tra i tanti Ferrari, Electrolux Zanussi, Telecom, Fiat, Poste Italiane, Vodafone, Feralpi...) che hanno presto consentito di cogliere la nuova centralità della contrattazione collettiva decentrata nella regolazione delle relazioni di lavoro. Col senno di poi ritengo che *Diritto delle Relazioni Industriali*, proprio per le finalità e l'impostazione metodologica, si sia posta anche nella migliore condizione per lasciarsi alle spalle, già a inizio anni Novanta, quella radicata cultura anti-impresa che ancora pare caratterizzare parte della nostra riflessione dottrinale e che già nel 1928 Selig Perlman addebitava all'influsso degli intellettuali, della *intelligènzia*, sulla evoluzione pensiero del lavoro e sulla costruzione delle società occidentali in generale ⁽²⁴⁾.

3. Comparazione giuridica e diritto comunitario del lavoro: le leve del cambiamento

Diritto delle Relazioni Industriali nasce nel 1991, a ridosso dell'Atto unico europeo del 1986. Era stata da poco stata approvata la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989) di cui erano dubbie sia la valenza politica che quella giuridica. Una materia come la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, «considerata spesso (a torto) marginale nel diritto del lavoro italiano sta[va] per conoscere un momento di gloria» ⁽²⁵⁾ grazie al processo di trasposizione di una imponente e decisamente avanzata normativa europea. Lo sguardo della direzione della Rivista era già proiettato, con attese rimaste poi amaramente deluse ⁽²⁶⁾, agli scenari che avrebbero condotto al Trattato di Maastricht (1992) e alle relative sfide per i diritti nazionali del lavoro.

proprietà. Cfr. A. ORIOLI, *Il primo contratto collettivo dei "lavoratori" dei media*, in *q. Rivista*, 1996, n. 2, pp. 171-175.

⁽²⁴⁾ Cfr. S. PERLMAN, *A Theory of the Labor Movement*, Kelley Publishers, 1966 (ma 1928), p. 5 e spec. pp. 280-303.

⁽²⁵⁾ Così, sul primo fascicolo della Rivista, M. BIAGI, *Il diritto delle relazioni industriali in vista dell'Europa 1992: una prospettiva italiana*, p. 180.

⁽²⁶⁾ Il riferimento è al sorprendente compromesso (*astounding compromise*), come titolava il *Financial Times* del 12 dicembre 1991, che ha poi condotto alla stipulazione a Maastricht di un protocollo separato sulla politica sociale, con la relativa esclusione delle materie sociali dal Protocollo sulla riforma dei Trattati sottoscritto dalla Conferenza intergovernativa.

Nella comunità scientifica del nostro Paese non si respirava certo quel clima esaltante, di rifondazione della materia, che aveva accompagnato, solo vent'anni prima, l'approvazione dello Statuto dei lavoratori. Non mancava anzi, e non solo in Italia ⁽²⁷⁾, un diffuso pensiero euroscettico, complice anche il laborioso e tardivo processo di trasposizione delle direttive di metà anni Settanta e inizio anni Ottanta (licenziamenti collettivi, trasferimento d'azienda e insolvenza del datore di lavoro) che sono state più volte oggetto di numeri monografici della Rivista ⁽²⁸⁾. Eppure il superamento della originaria «frigidità sociale» delle istituzioni comunitarie ⁽²⁹⁾, segno di un declino irreversibile della fase puramente mercantilista del processo di integrazione europea, evidenziava non solo l'esistenza di sufficienti «materiali su cui costruire un diritto del lavoro europeo» ⁽³⁰⁾, ma anche la possibilità di fare del nascente diritto comunitario del lavoro la principale leva di quel processo di modernizzazione del diritto del lavoro e della cultura giuslavoristica italiana di cui si è parlato nel paragrafo che precede.

⁽²⁷⁾ Sugli «equivoci» che allora pesavano «su cosa si [dovesse] intendere per “politica sociale” nell'Europa comunitaria [...] messi in evidenza dalla vicenda che dall'Atto Unico ha portato alla Carta dei diritti sociali fondamentali» vedi M. D'ANTONA, *La politica sociale nell'iniziativa della Commissione CEE: utopia o realtà?*, in *q. Rivista*, 1991, n. 2, p. 11. Sulla valenza anche in chiave di diritto delle relazioni industriali della “dimensione sociale europea” dell'epoca, intesa nella sua accezione dinamico-evolutiva di “processo” attribuitagli da P. LANGE, *The Politics of the Social Dimension*, in A.M. SBRAGIA (a cura di), *Euro-Politics. Institutions and Policymaking in the “New” European Community*, Brookings Institution, 1992, pp. 225-256, rinvio invece, per la prospettiva internazionale e comparata, allo *special issue* su *The Single European Market and Industrial Relations* del *British Journal of Industrial Relations*, 1992, vol. 30, n. 4, pp. 483-638, e ivi specialmente il contributo introduttivo di Gospel (pp. 483-494) nonché le divergenti argomentazioni di Addison e Siebert (pp. 495-513), decisamente critici e pessimisti, e di Grahl e League (pp. 515-527) che invece pervenivano a conclusioni più ottimistiche.

⁽²⁸⁾ Si veda sul primo fascicolo del 1992 la sezione ricerche sul trasferimento d'azienda e sul secondo fascicolo dello stesso anno la sezione ricerche sui licenziamenti collettivi. Si veda altresì sul primo fascicolo del 1995 la sezione ricerche su trasferimenti d'azienda e insolvenza dell'imprenditore.

⁽²⁹⁾ Secondo la nota espressione coniata da G.F. MANCINI, *Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle comunità europee*, in AA.VV., *Il lavoro nel diritto comunitario e l'ordinamento italiano*, Cedam, 1988, p. 26.

⁽³⁰⁾ Così M. BIAGI, *Il diritto delle relazioni industriali in vista dell'Europa 1992: una prospettiva italiana*, cit., p. 171 e pp. 178-180.

Un «orientamento di concretezza»⁽³¹⁾ portava così la direzione della Rivista ad «attribuire particolare importanza alle tematiche comunitarie»⁽³²⁾ al punto da farne l'unico ambito di ricerca e riflessione per il quale, sin dal primo fascicolo, «si prevede[va] una stabilità di specifico intervento» rispetto a una linea editoriale per il resto alquanto elastica, senza cioè la previsione di «vere e proprie “rubriche”», rimanendo la composizione di ogni numero affidata alla opportunità di accogliere le istanze di maggiore attualità e rilievo, intorno alle quali [fosse] possibile organizzare risposte adeguate»⁽³³⁾.

Emergeva dunque già allora, per poi consolidarsi nel tempo, una lettura della politica sociale europea non meramente formale, circoscritta cioè ai limiti di una puntuale quanto fragile esegesi dei controversi frammenti sociali e lavoristici di un progetto politico storicamente votato alla integrazione economica degli Stati membri nella direzione della costruzione di un mercato comune. Piuttosto si scommetteva su una intuizione, allora fatta propria da pochi visionari, e cioè che il neonato diritto comunitario del lavoro, proprio perché chiamato geneticamente a fare i conti con le dinamiche della concorrenza e dei mercati, avesse «occhi per vedere ambiguità e disfunzioni delle vecchie tecniche di tutela, che il diritto del lavoro della prima generazione, più vecchio di almeno mezzo secolo, [era] assai meno capace di cogliere e valutare»⁽³⁴⁾.

Le più giovani generazioni di studiosi, abituate sin dai tempi della formazione universitaria a soggiorni di studio all'estero, grazie a programmi comunitari di mobilità studentesca come lo *EuRopean*

⁽³¹⁾ L. SPAGNUOLO VIGORITA, *La rivista “Diritto delle relazioni industriali”*, cit., p. 4.

⁽³²⁾ *Ibidem*. Circostanza questa che, tra il 1991 e il 1992, dirottò improvvisamente il sottoscritto, inizialmente orientato a beneficiare di una borsa di studio finanziata dalla Università Statale di Milano presso una università inglese o americana, a Leuven (Belgio), presso l'Institut voor Arbeidsrecht allora diretto dal professor Roger Blanpain, nel cuore delle istituzioni comunitarie, aprendo così un canale di collaborazione diretto tra me e Marco Biagi fino al mio successivo trasferimento a Modena, al termine della borsa. Trasferimento che innescò nel corso del tempo anche il passaggio della redazione della Rivista presso l'Ateneo modenese e il successivo avvicendamento nella direzione della Rivista tra Luciano Spagnuolo Vigorita e lo stesso Marco Biagi.

⁽³³⁾ *Ibidem*.

⁽³⁴⁾ In questi termini: P. ICHINO, *Diversità di ispirazione e contenuti normativi fra l'organizzazione internazionale del lavoro e l'ordinamento comunitario europeo*, in *q. Rivista*, 1999, n. 3, p. 298.

Community Action Scheme for the Mobility of University Students (meglio noto come *Erasmus*), faranno probabilmente fatica a calarsi nel contesto dell'epoca. Ma negli anni Novanta del secolo scorso lo sforzo di essere davvero europei, «per un giurista figlio solitamente di un'educazione ben poco orientata verso l'internazionalizzazione», era indubbiamente «un compito più arduo rispetto [a quello degli] altri scienziati sociali»⁽³⁵⁾. E tuttavia, proprio per il ruolo assegnato alla normativa e alle politiche sociali della Comunità europea nel processo di modernizzazione del diritto del lavoro e della cultura giuridica più in generale, non poteva essere alla nostra Rivista «concesso di sottrar[s]i ad un impegno culturale [ritenuto] davvero avvincente»⁽³⁶⁾.

Nonostante la promessa di un convinto e rinnovato impegno nello studio delle tematiche comunitarie⁽³⁷⁾, con la tormentata rifondazione avviata nel 2002 (*infra*, § 4) la spinta propulsiva in questa direzione è indubbiamente venuta meno negli ultimi anni. E questa è una criticità reale, che va riconosciuta in sede di bilancio della Rivista e di cui sarà bene ricercare le ragioni più profonde. Ragioni che, ritengo di poter affermare, non possono essere circoscritte in termini autoassolutori alla improvvisa uscita di scena di Marco Biagi, da sempre il vero animatore della Rivista sulle tematiche comunitarie, o alle difficoltà più recenti di un progetto europeo che, pur con non pochi limiti e incertezze⁽³⁸⁾, ha comunque saputo finalmente edificare quel tanto agognato pilastro sociale.

L'attenzione alla politica sociale europea è stata la dimensione più profonda di una concezione del diritto del lavoro, ispirata alla lezione di Gino Giugni, come progetto politico: un «campo fertile di esperienze e rinnovamento della cultura giuridica» e di trasformazione della società nel suo complesso più che come mera esegesi di questa o quella legge

⁽³⁵⁾ Così M. BIAGI, *Il diritto delle relazioni industriali in vista dell'Europa 1992: una prospettiva italiana*, cit., p. 171.

⁽³⁶⁾ *Ibidem*.

⁽³⁷⁾ Così M. BIAGI, *Una rivista che si rinnova*, cit., p. 3. Non si può non ricordare, in questa prospettiva, il crescente impegno di Marco Biagi nelle istituzioni e nelle politiche comunitarie sia come consulente del Presidente della Commissione europea Romano Prodi (1999-2002) sia come componente del Gruppo di alta riflessione sul futuro delle relazioni industriali istituito dalla Commissione europea (2001-2002).

⁽³⁸⁾ Per una lettura realistica e pragmatica del Pilastro sociale europeo, senza eccessi di «ottimismo retrò» ma anche senza speranze deluse, vedi B. CARUSO, *I lavoratori digitali nella prospettiva del Pilastro sociale europeo: tutele rimediali legali, giurisprudenziali e contrattuali*, in *q. Rivista*, 2019, n. 4, pp. 1005-1039, qui p. 1006.

nazionale ⁽³⁹⁾. Lo studio delle esperienze di altri ordinamenti giuridici è stato, per contro, il terreno privilegiato su cui combattere la battaglia decisiva contro le ideologie e le resistenze al cambiamento contribuendo alla idea, ampiamente consolidata nella letteratura internazionale e coerente con questa peculiare concezione della scienza giuridica, che la normativa nazionale di regolazione del lavoro non sia niente altro che l'esito di un processo storico ⁽⁴⁰⁾. Un processo rispetto al quale non si può restare semplici spettatori. Da questo punto di vista non è mai mancato, nei trent'anni di vita di *Diritto delle Relazioni Industriali*, il tentativo di fornire un contributo alla modernizzazione del diritto del lavoro italiano per il tramite della comparazione giuridica con una costanza e intensità di contributi come non mi è dato vedere in altre riviste nazionali.

Non è certo il caso di tornare, in sede di bilancio non convenzionale della Rivista, su uno dei luoghi più frequentati dal comparatista, e cioè sulle difficoltà e sui rischi dell'accostarsi a realtà giuridiche straniere: sono ormai noti a tutti gli ostacoli – di lingua, di formazione e di impostazione culturale – che si devono affrontare nel compiere quell'ineludibile salto di mentalità, che solo consente di entrare effettivamente nell'ottica e nella prospettiva di un osservatore interno all'ordinamento giuridico di volta in volta analizzato senza ricadere nel rischio di uno sterile descrittivismo. Difficoltà, peraltro, destinate ad aumentare in modo significativo per lo studioso di diritto del lavoro e di relazioni industriali; settori, questi, in cui il diritto vivente e la politica del diritto hanno spesso pari (e, talvolta, addirittura maggiore) importanza del diritto codificato, e che, comunque, oltre a presupporre una profonda conoscenza del contesto istituzionale, economico, politico e sociale in cui il diritto nasce e si sviluppa, richiamano in ogni caso l'interprete al difficile compito di indagare e ricostruire realtà in continuo movimento. L'analisi dei 108 fascicoli sin qui pubblicati indica, in ogni caso, la prevalenza di

⁽³⁹⁾ G. GIUGNI, *Diritto del lavoro (voce per una enciclopedia)*, in G. GIUGNI, *Lavoro, legge, contratti*, Il Mulino, 1989, pp. 251-252.

⁽⁴⁰⁾ Si veda S. SCIARRA, *The 'Making' of EU Labour Law and the 'Future' of Labour Lawyers*, in C. BARNARD, S. DEAKIN, G.S. MORRIS (a cura di), *The Future of Labour Law. Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC*, Hart Publishing, 2004, pp. 201-211, con riferimento al celebre studio storico-comparato promosso da B. HEPPLÉ (a cura di), *The Making of Labour Law in Europe. A Comparative Study of Nine Countries up to 1945*, Mansell, 1986, dove appunto si argomenta la natura del diritto del lavoro come processo piuttosto che come sistema statico e neutrale di regole e istituzioni.

contributi affidati a colleghi stranieri, grazie a un solido Comitato scientifico internazionale e alla partecipazione attiva, della direzione e dei componenti della redazione, non solo ai principali consessi internazionali, ma anche a importanti network internazionali alcuni dei quali avviati in parallelo ai primi numeri della Rivista. Penso, in particolare, alla seminale stagione della *Summer School* bolognese sulle tematiche del diritto del lavoro e delle relazioni industriali animata, tra il 1991 e il 1999, da Marco Biagi, Roger Blanpain, Janice Bellace, Manfred Weiss e Tiziano Treu e che ha visto crescere, anche accademicamente, attorno a *Diritto delle Relazioni Industriali* una nuova generazione di giuristi del lavoro di formazione e impostazione realmente internazionale e che mai ha inteso piegare le risultanze del metodo comparato a opportunismi accademici o a un sostegno strumentale rispetto a progetti di riforma legislativa che vedevano allora coinvolti, come protagonisti delle politiche del lavoro italiane di oltre un decennio⁽⁴¹⁾, i direttori della Rivista.

4. Dall'ALAR (1991-2001) all'ADAPT (2002-2020): il prodotto di un pensiero collettivo e di una concezione aperta e progettuale del diritto del lavoro

Diritto delle Relazioni Industriali nasce come rivista dell'ALAR, l'Associazione Lavoro e Ricerche fondata nel 1988, su iniziativa di Luciano Spagnuolo Vigorita, dalla Università degli Studi di Milano e Assolombarda, Camera di Commercio di Milano, IBM Italia, Gruppo Montedison e Gruppo Pirelli. La pubblicazione della prima ricerca di ALAR (su nuove tecnologie e rapporti tra imprese) lasciava invero intuire, già dalla immagine di copertina e poi più chiaramente nella premessa del volume⁽⁴²⁾, la confluenza e il possibile sviluppo del progetto attorno a una nuova rivista scientifica maggiormente funzionale a garantire continuità e stabilità alla intera iniziativa.

⁽⁴¹⁾ Si vedano le riflessioni contenute in T. TREU, *Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio*, Il Mulino, 2001, e ivi in particolare il contributo di M. BIAGI, *Progettare per modernizzare*, pp. 269-280.

⁽⁴²⁾ L'annuncio pubblico della imminente nascita di *Diritto delle Relazioni Industriali* è in effetti già contenuto nella *Premessa*, firmata da Luciano Spagnuolo Vigorita, al volume *Nuove tecnologie e rapporti fra imprese. Profili giuslavoristici degli appalti di opere e servizi informativi* curato nel 1990 da Oronzo Mazzotta per i quaderni ALAR.

Già si è detto della idea fondativa di ALAR: la ricerca di una costante integrazione tra i portatori di diverse esperienze e professionalità con l'obiettivo di «realizzare un utile scambio attraverso impegni sinergici: assicurare all'Università l'utilizzazione di dati altrimenti non acquisibili, o comunque non adeguatamente valutabili; assicurare agli operatori imprenditoriali la riflessione scientifica su tali dati nonché la proiezione esterna della riflessione, attraverso canali dotati di attendibilità scientifica»⁽⁴³⁾. La Rivista, sposando una concezione del diritto del lavoro come scienza pratica chiamata a confrontarsi con la vasta realtà del diritto creato dai sistemi di relazioni industriali, ha pertanto inteso programmaticamente limitare «gli scritti di più denso contenuto teorico a quelle occasioni, non prevalenti, in cui s'intenda affrontare un settore d'indagine di particolare ampiezza e/o rilevanza». Fermo restando, in tali casi, lo sforzo di garantire che «all'introduzione teorica facciano seguito interventi orientati a svolgerne le implicazioni operative»⁽⁴⁴⁾ e comunque, più in generale, l'impegno a stabilire la più fluida circolarità tra le proprie iniziative, dentro e fuori le sedi accademiche, «in modo che il dibattito assicurato dalla rivista possa rappresentare una fase di un discorso unitario, articolato ed analitico»⁽⁴⁵⁾.

La costante apertura all'esterno, da taluno vista come una contaminazione se non un vero e proprio tradimento del metodo scientifico, è certamente un dato pacifico della storia della Rivista. Lo esplicherà meglio ancora Marco Biagi, nell'ultimo fascicolo che ha potuto curare e firmare come direttore unico – nel 2002, anno di rifondazione della Rivista, con il passaggio da ALAR ad ADAPT – quando argomentava con forza, tra critiche sotterranee e uno scetticismo abbastanza diffuso, che «La ricerca giuridica in Italia deve prendere atto che esiste anche nel nostro campo un problema di qualità da affrontarsi con criteri più moderni [...]. Scrivere in modo autoreferenziale non ha davvero più senso»⁽⁴⁶⁾. Non è dunque il caso di spendere molte parole per segnalare la continuità di programmi e contenuti nel passaggio dalla stagione di origine, saldamente guidata da Luciano Spagnuolo Vigorita, a quella di rilancio e consolidamento, annunciata nel primo numero del 2002, dopo ben otto anni di direzione congiunta sotto la guida del

⁽⁴³⁾ L. SPAGNUOLO VIGORITA, *Premessa*, cit., p. IX.

⁽⁴⁴⁾ L. SPAGNUOLO VIGORITA, *La rivista "Diritto delle relazioni industriali"*, cit., p. 3.

⁽⁴⁵⁾ Ivi, p. 4.

⁽⁴⁶⁾ Così M. BIAGI, *Una rivista che si rinnova*, cit., pp. 3-4.

fondatore, rimasto sostanzialmente come garante scientifico già dal 1995, e di Marco Biagi, come promotore operativo dello sviluppo quotidiano dei diversi fascicoli e delle collaborazioni sottostanti, prima tra tutte quella con Tiziano Treu. Se ho parlato di una rifondazione, come del resto potrebbe lasciare intendere anche la nuova veste grafica rosso e blu su sfondo bianco ⁽⁴⁷⁾, non è dunque per segnalare una frattura nella linea evolutiva della Rivista. Una frattura indubbiamente c'è stata, ma questa riguarda la brutale estromissione, per opera delle Brigate Rosse, di Marco Biagi dal nuovo ciclo della Rivista e da un progetto culturale a lui da sempre particolarmente caro come testimoniano le ultime ore del pomeriggio del 19 marzo 2002 passate assieme, presso il nostro Centro Studi modenese, a discutere della programmazione editoriale della intera annualità.

Rileggo ora con un sentimento di tenerezza e nostalgia, per il tempo perduto della innocenza, l'orgogliosa manifestazione pubblica che feci sul numero 2/2002 di *Diritto delle Relazioni Industriali*, con Riccardo Salomone e i più giovani collaboratori di allora del Centro Studi modenese, annunciando pubblicamente l'impegno a garantire «la continuità della Rivista nell'identico spirito innovatore che la animava sotto la direzione di Marco» ⁽⁴⁸⁾. Il sostegno da parte della comunità scientifica, non solo nazionale e non solo di diritto del lavoro, non è mai mancato. E neppure è mai mancata la vicinanza dell'editore, un uomo di altri tempi come Gaetano Giuffrè, che con coraggio contribuì a tenere in vita un progetto che vedeva venir meno, nell'arco di un solo anno, il direttore uscente, come da programma, ma anche il direttore entrante su cui erano poste le speranze di rilancio della Rivista garantite, in termini

⁽⁴⁷⁾ Ho composto personalmente la nuova veste grafica di *Diritto delle Relazioni Industriali* ispirandomi liberamente, nella struttura, alla storica copertina del *British Journal of Industrial Relations*, quella con banda verticale bianca su campo nero. Gli unici vincoli che mi erano stati imposti da Marco Biagi erano relativi all'utilizzo del rosso e del blu, in orgoglioso omaggio ai colori del Bologna Football Club 1909. Anche questa iniziativa appartiene ad una tendenza a modernizzare la cultura giuridica del lavoro attraverso il ricorso a una grafica e a immagini funzionali a esprimere in modo diretto e immediato contenuti tecnici inaccessibili ai non accademici. Questa tendenza è stata poi opportunamente perfezionata con l'ingresso in ADAPT di professionalità adeguate all'obiettivo, al punto da dare avvio a una casa editrice autonoma (ADAPT University Press) e a una collana di *Materiali di diritto del mercato del lavoro e relazioni industriali* ordinati dal sottoscritto e da Maurizio Del Conte sulla falsariga dei vecchi quaderni ALAR.

⁽⁴⁸⁾ Si veda il corsivo di pagina 149 del n. 2/2002 della Rivista.

di sostenibilità economica, dall'impegno, onorato già nel 2001, di realizzare in parallelo «un'opera così complessa e impegnativa»⁽⁴⁹⁾ come quella di un manuale di diritto del lavoro.

Non credo che da questo punto in poi la Rivista, grazie alla pazienza e autorevolezza di Tiziano Treu, abbia perso di credibilità e rigore. E tuttavia non poco ha inciso sulla immagine della Rivista, almeno nei primi anni della “rifondazione” e sino al prezioso ingresso di Mariella Magnani nella condivisione delle responsabilità della direzione e del lavoro quotidiano, il peso della contesa politica e anche accademica sulla eredità di Marco Biagi a partire dalla sua legge. Dal mio punto di vista continuare la direzione della Rivista nell'identico spirito innovatore che la animava sotto la sua direzione significava, prima di tutto, cercare di dare un senso a quanto accaduto e, pertanto, sposare incondizionatamente il progetto di riforma legislativa per il quale si era tanto battuto e che i terroristi avevano inteso interrompere proprio con la sua eliminazione materiale. Per questo, guardando alla svolta del 2002, parlo del tempo perduto della innocenza: per indicare che allora, rimasto improvvisamente senza guida, non mi era ancora ben chiaro – nonostante un preciso ammonimento di Franco Carinci, indubbiamente corretto nella direzione da seguire, ma a mio giudizio non adeguato nei modi e soprattutto nelle tempistiche – il significato della vita di relazione che, in una comunità accademica, se non è tutto, quantomeno ha lo stesso peso della qualità del lavoro che si porta avanti come singoli ricercatori. E soprattutto non ero consapevole delle conseguenze che sarebbero scaturite dalla decisione, per me del tutto naturale e scontata, di proseguire il percorso progettuale e riformista tracciato da Marco e dalla sua legge su cui si maturò, in una stagione che ancora doveva conoscere interventi assai meno morbidi sulle tutele del lavoro, come accaduto successivamente con l'approvazione del c.d. *Jobs Act*, una vera e propria spaccatura non solo nella comunità scientifica italiana ma anche «tra il legislatore e larga parte del ceto accademico-forense»⁽⁵⁰⁾.

In tutto questo c'è, ovviamente, anche un altro lato della medaglia, meno noto ai più, ma non certo meno importante per chi ha vissuto la

⁽⁴⁹⁾ Si veda la prefazione al volume *Istituzioni di diritto del lavoro* di Marco Biagi per la casa editrice Giuffrè (p. VI).

⁽⁵⁰⁾ Di frattura tra il legislatore e i suoi interpreti parla A. TURSI, *Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 (e “decreto dignità”)*, in *q. Rivista*, 2019, n. 2, p. 274.

contrastata stagione della legge Biagi. Mi riferisco alle originali modalità di organizzazione del gruppo di lavoro, composto in prevalenza da giovanissimi, che in aderenza al metodo di lavoro di Marco Biagi e a testimonianza della persistente vitalità del suo progetto riformatore ha dedicato anche alla Rivista energie e motivazioni fuori dal comune. Questo nocciolo duro di persone ha condiviso – e praticato nei fatti, a partire dal lavoro più oscuro, quello di correzione delle bozze e di cura dello sviluppo editoriale e tipografico dei fascicoli – una idea collettiva e solidale di lavoro, un contagioso entusiasmo, una stima reciproca e una totale dedizione all’obiettivo che hanno portato sistematicamente a rifiutare i limiti e anche le ingessature della mera commemorazione annuale. Un gruppo di persone capaci di condividere successi e insuccessi e che forse, in un futuro non lontano, potrebbe meritare una più accurata attenzione ⁽⁵¹⁾ rispetto alla diffidenza che ha talvolta alimentato ⁽⁵²⁾ anche per il suo fervore e un certo iperattivismo che definirei esistenziale, oltre che per errori e ingenuità che nessuno nega esservi stati.

Vero è, in ogni caso, che il subentro dell’ADAPT ha contribuito a perfezionare e potenziare il progetto iniziale dell’ALAR dentro la dimensione culturale e progettuale di una vera e propria “comunità di pratica” ⁽⁵³⁾. Non solo in termini quantitativi, con gli oltre 70 soci espressione di singole aziende e di tutte le principali confederazioni e federazioni nazionali della rappresentanza d’impresa. A garantire un salto qualitativo è l’inclusione, nella compagine associativa di ADAPT, del sindacato grazie a un convinto e massiccio coinvolgimento della Cisl e in parte anche della Uil ⁽⁵⁴⁾ con la sola (auto) esclusione della Cgil

⁽⁵¹⁾ Il riferimento – o l’auspicio – è in relazione ad esercizi condotti in passato sui gruppi creativi. Si veda, in particolare, D. DE MASI, *L’emozione e la regola. I gruppi creativi in Europa dal 1850 al 1950*, Laterza, 1989.

⁽⁵²⁾ Penso alla critica strisciante, quanto gratuita, approssimativa e strumentale, ricevuta da S. GASPARRI, *Studying work in theory and practice: insights for a globalising academia from the IR trajectory in Italy*, in *Industrial Relations Journal*, 2017, vol. 48, n. 4, p. 319, incapace di accettare la forza motivazionale di un gruppo di lavoro fuori da schemi di potere piegati alle logiche del padrone.

⁽⁵³⁾ Per una riflessione teorica sulle c.d. comunità di pratica vedi L. FABBRI, *Comunità di pratiche e apprendimento riflessivo*, Carocci, 2007, e già E. WENGER, *Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità*, Raffaello Cortina, 2006.

⁽⁵⁴⁾ Di particolare importanza, da questo punto di vista, è stato il contributo offerto da Carlo Fabio Canapa, allora segretario confederale della Uil, che sposò la linea della

risalente allo storico veto sulla “legge Biagi”. Fondata esattamente venti anni fa da Marco Biagi, oltre che dal sottoscritto e da un manipolo di studenti universitari, l’ADAPT ha costituito, non certo per auto-investitura, quanto per riconoscimento e legittimazione degli attori sociali e degli operatori economici che ancora oggi generosamente la sostengono, una piattaforma progettuale aperta e riformista che ha promosso, come volano della modernizzazione del diritto del lavoro italiano, la già ricordata Scuola di Dottorato industriale e le tante iniziative di raccordo con quelli che vengono definiti gli operatori e i pratici che hanno facilitato quelle analisi di caso (aziendale) e di settore che è difficile trovare in altre riviste giuslavoristiche. Tra queste iniziative meritano di essere segnalati gli Osservatori della Rivista, soprattutto quello sulla contrattazione collettiva, che, grazie al coinvolgimento delle parti sociali e al ruolo attivo dei tanti dottorandi, ha consentito nel corso degli anni la creazione di una preziosa banca dati contenente oggi oltre 4.000 contratti collettivi aziendali e territoriali, di non facile reperimento ⁽⁵⁵⁾, posto che il Cnel raccoglie e rende pubblici unicamente i contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. Non solo interdisciplinarietà. Il diritto delle relazioni industriali tra razionalità economica e razionalità giuridica

È opinione diffusa, al di là di ogni valutazione di merito sul valore di questa affermazione, che *Diritto delle Relazioni Industriali* abbia praticato con costanza il metodo interdisciplinare. Il cospicuo numero di contributi a firma di non giuristi conferma questa impressione.

L’apertura alla analisi economica, alla sociologia e, più recentemente, alla pedagogia e alle scienze della formazione è indubbiamente un dato

attuazione per via contrattuale del diritto del lavoro. Cfr. C.F. CANAPA, *Per un’attuazione negoziale del diritto del lavoro*, in *q. Rivista*, 2003, n. 3, pp. 467-483.

⁽⁵⁵⁾ Lo sforzo, davvero oneroso, della raccolta di questi contratti di secondo livello rende impossibile la loro divulgazione in modalità *open access* secondo quella che è la filosofia di fondo di ADAPT. I contenuti degli accordi, oltre a essere sintetizzati nei rapporti annuali sulla contrattazione collettiva (si veda, da ultimo, ADAPT, *La contrattazione collettiva in Italia (2019). VI Rapporto ADAPT*, ADAPT University Press, 2020), sono comunque aperti alla consultazione di ricercatori che, su bandi promossi da ADAPT a cadenza annuale, ne facciano espressa richiesta a condizione di dare atto della fonte nelle pubblicazioni che ne fanno seguito.

strutturale nella crescita e nella evoluzione della Rivista che è stata capace di aggregare, grazie anche al Dottorato e a numerosi progetti internazionali di ricerca, gruppi misti di lavoro nel senso di ricercatori davvero aperti alla reciproca contaminazione e alla integrazione disciplinare. E tuttavia il progetto culturale che ha mosso la Rivista si colloca decisamente oltre la mera dimensione interdisciplinare, nello studio cioè del diritto del lavoro con particolare attenzione alla dimensione disciplinare delle relazioni industriali. L'obiettivo, piuttosto, è stato subito quello di «trattare le relazioni industriali nella loro – eventuale – dimensione giuridica»⁽⁵⁶⁾ con lo scopo dichiarato di «ricercare e recuperare il “collettivo” sommerso: cioè, la dimensione effettiva sottostante alla pur diffusa valutazione formale nei termini alteranti del rapporto interindividuale»⁽⁵⁷⁾. Non dunque il diritto del lavoro e le relazioni industriali ma appunto, come il nome della Rivista sta a indicare, lo studio non occasionale di quel cospicuo – e ancora oggi poco o nulla esplorato – diritto di matrice non statuale che nasce dalle dinamiche dei sistemi di relazioni industriali.

La valenza innovativa di questa scelta metodologica – il metodo cioè del “diritto delle relazioni industriali” – si comprende solo una volta collocata nel clima culturale dell'epoca caratterizzato da una netta separazione, a partite dalla manualistica del diritto del lavoro e dai corsi universitari, tra il diritto del rapporto individuale di lavoro e il diritto sindacale con qualche sporadico affondo, grazie all'esperienza dell' AISRI (l'Associazione italiana di studio delle relazioni industriali, fondata nel 1968 da Gino Giugni e Tiziano Treu e oggi presieduta da Gaetano Zilio Grandi), sulle dinamiche delle relazioni industriali. Una epoca dove il dato giuridico di regolazione del rapporto di lavoro veniva dunque ricercato, dai teorici della materia, unicamente nel Codice civile e nella legislazione speciale e non anche nel sistema normativo di governo congiunto del mercato del lavoro: in quella contrattazione collettiva definita da Gino Giugni come il «vero diritto del lavoro»⁽⁵⁸⁾ e

⁽⁵⁶⁾ L. SPAGNUOLO VIGORITA, *La rivista “Diritto delle relazioni industriali”*, cit., p. 3.

⁽⁵⁷⁾ Ivi, p. 4.

⁽⁵⁸⁾ Gino Giugni nell'*Intervista* a cura di Pietro Ichino, cit., p. 422, dove precisa: «utilizzando come materiale di studio e di ricerca i contratti collettivi, mi accorsi che lì dentro c'era una ricchezza istituzionale straordinaria, allora per lo più ignorata nelle aule universitarie e nei tomi giuridici. E il bello è che era ignorata anche dagli stessi sindacalisti: se c'era una cosa a cui i sindacalisti non dedicavano alcuna riflessione – di cui, per esempio, nei congressi della Cgil non si parlava mai – erano proprio i contratti

che, come bene sapevano i pratici con cui la Rivista cercava di avviare uno stretto e proficuo dialogo, tanto incideva e ancora oggi incide sulla realtà delle relazioni individuali di lavoro.

Diritto delle Relazioni Industriali nasce insomma dalla piena e convinta adesione alla teoria dell'ordinamento intersindacale, che era il fulcro delle discussioni e degli animati dibattiti che rendevano così vivo e partecipato l'Istituto di diritto del lavoro di via Festa del Perdono. Una adesione che portava a testimoniare, sin dal primo fascicolo della Rivista, «un rinnovato interesse alla determinazione di una attendibile relazione fra l'elemento interindividualistico tradizionale e quello più tipicamente collettivo-sindacale nella logica giuridica propria di quel vasto settore dell'ordinamento che disciplina il complesso dei rapporti fra i lavoratori e le direzioni aziendali, nella moderna società industriale». Ed in effetti, «Se sul piano teorico si è a lungo distinto fra la dimensione individuale e quella collettiva della disciplina del rapporto di lavoro, nello svolgimento in concreto delle relazioni industriali [e di lavoro], il modo di essere di ogni rapporto giuridico, anche individuale, che, all'interno dell'impresa, si instaura fra singolo lavoratore e datore di lavoro è direttamente conformato dal fattore collettivo, intrinseco alla compresenza in azienda di una pluralità di lavoratori, e dalla reciproca interconnessione dei loro interessi, nonché dalla contrattazione formale o informale, diretta o indiretta, che determinano il tasso e le modalità dello scambio sul mercato del lavoro»⁽⁵⁹⁾.

Le più recenti trasformazioni dei processi produttivi, la globalizzazione della economia, il declino della rappresentanza, le spinte politiche di deregolazione e di disintermediazione dei corpi intermedi e le mancate risposte della Unione europea⁽⁶⁰⁾ hanno profondamente mutato il contesto entro cui si collocava la teoria dell'ordinamento intersindacale. Ma non hanno messo in crisi il diritto delle relazioni industriali che pare anzi meglio attrezzato della norma inderogabile e uniforme di legge nazionale a gestire rapporti lavorativi sempre meno standardizzati e dunque marcatamente differenziati e mutevoli.

collettivi, il loro contenuto. Eppure erano loro a farli. Fu invece la Cisl a capirne per prima l'importanza».

⁽⁵⁹⁾ S. LIEBMAN, *Individuale e collettivo nel rapporto di lavoro: il problema degli "usi aziendali" nella giurisprudenza della Cassazione*, in *q. Rivista*, 1991, n. 1, p. 141.

⁽⁶⁰⁾ Per un approfondimento di questi fattori e delle loro ricadute sul sistema di regolazione del diritto del lavoro vedi T. TREU, *Diritto e politiche del lavoro tra due crisi*, in *q. Rivista*, 2020, n. 3, pp. 235-266.

L'analisi dei 108 fascicoli di *Diritto delle Relazioni Industriali* mostra invero una consapevolezza intermittente e non omogenea tra i numerosi contributori del vero significato del nome della Rivista e del suo retroterra culturale. E tuttavia, sfogliando i vari numeri uno dietro l'altro, pare ben visibile un filo rosso che ha guidato la linea editoriale e la scelta dei temi: quello della ricerca di un nuovo ordine giuridico per il lavoro che cambia con l'obiettivo di pervenire a un definitivo superamento dei contraddittori confini concettuali e terminologici del post-industrialismo⁽⁶¹⁾.

Il diritto delle relazioni industriali non è in effetti, semplicemente, un metodo di indagine scientifica che privilegia, secondo una lezione invero da tempo nota alla nostra dottrina⁽⁶²⁾, la ricchezza della dimensione giuridico-istituzionale che scaturisce dalla costante interazione tra i gruppi di interesse contrapposti. Più ancora esso è espressione di una razionalità giuridica che non si contrappone programmaticamente alla economia come se le tutele del lavoro fossero da concepire – secondo una rappresentazione ancora molto in voga nella nostra comunità scientifica – in termini antagonisti alla impresa e al mercato. Come se la razionalità economica fosse espressione del mero e brutale interesse al profitto del singolo imprenditore e non di un ben più complesso ordine sociale di convivenza, mediato nelle scelte di interesse e nei conflitti di potere dalla razionalità giuridica e finalizzato, nella sua totalità, alla creazione di valore, benessere, lavoro e mezzi di sussistenza per l'intera collettività.

Il diritto delle relazioni industriali poggia sulla consapevolezza culturale e valoriale che «l'economia non è un nostro destino». Nel senso che l'economia, contrariamente a quanto pensava Karl Marx e semmai in

(61) Tra i primi a parlare di società post-industriale vedi A. TOURAINE, *La società post-industriale*, Il Mulino, 1970 (ma 1969). Ma vedi anche U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci, 2013 (ma 1986), spec. p. 13, dove sottolinea come «post» sia niente altro che «la parola in codice per un disorientamento che si fa moda. Rinvia ad un "oltre" che non si sa nominare» e che tuttavia «resta legato ai contenuti che nomina e nega». Per una prospettiva giuslavoristica vedi già S. SCIARRA, *Un diritto del lavoro «post-moderno»?», in AA.VV., Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80. Atti del VII Congresso nazionale di diritto del lavoro. Bari, 23-25 aprile 1982*, Giuffrè, 1983, pp. 224-229.

(62) G. GIUGNI, *Il "Ragionevole Capitalismo" di John R. Commons*, in *Il Mulino*, 1952, n. 12, spec. p. 679, dove parla di una concezione giuridico-istituzionale della economia e del mercato nei termini di una dimensione collettiva (di gruppi e interessi contrapposti) nella formazione ed evoluzione del dato giuridico e normativo.

linea con la lettura della “costruzione” del mercato del lavoro data da Karl Polanyi nella sua *La grande trasformazione* ⁽⁶³⁾, «non costituisce un processo naturale, ma è sempre stata – e tale rimarrà per l’avvenire – una creazione culturale scaturita dalla libera decisione degli uomini». Sicché il funzionamento del mercato del lavoro o, più in generale, di un determinato sistema economico non dipende da leggi naturali ma è interamente «rimesso alla valutazione che discende dalla libera volontà di uomini».

Per Werner Sombart il futuro assetto della economia – nel nostro caso del funzionamento del mercato del lavoro – è dunque, nella sua essenza, «un problema non di scienza ma di volontà: in quanto tale, esso non riguarda affatto lo scienziato, il quale deve limitarsi a stabilire ciò che è, senza giudicare come dovrebbe essere» ⁽⁶⁴⁾. Affermazione questa sicuramente valida per il sociologo o anche per l’economista, almeno rispetto a un certo modo di intendere e di fare economia ⁽⁶⁵⁾, e che tuttavia assume una diversa colorazione per chi applica il metodo giuridico e cioè quello che Uberto Scarpelli chiamava il «punto di vista interno rispetto ad un ordinamento giuridico» ⁽⁶⁶⁾ e cioè quello che noi giuristi chiamiamo il dover essere giuridico. Se l’economia e il mercato sono il frutto della libera volontà degli uomini e non di leggi naturali e immutabili, allora il giurista del lavoro è chiamato a riconoscere e valorizzare questa volontà che, come abbiamo imparato dalla lezione di

⁽⁶³⁾ Per i necessari approfondimenti rinvio a M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, ADAPT University Press, 2020, e ivi, in particolare, pp. 34-35 per i richiami obbligati alla elaborazione di L. MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, in L. MENGONI, *Diritto e valori*, Il Mulino, 1985 (ma 1963).

⁽⁶⁴⁾ W. SOMBART, *Die Zukunft des Kapitalismus*, Buchholz & Weißwange, 1932. Nel testo il riferimento è alla traduzione italiana dell’opera di Werner Sombart a cura di Roberta Iannone, *L’avvenire del capitalismo*, Mimesis, 2015, p. 27 e anche la nota 1, dove Sombart afferma di porsi «contro alla nota formula con cui Marx compendia l’essenza della modernità: “L’economia e il nostro destino” – die Wirtschaft ist unseres Schicksal».

⁽⁶⁵⁾ Così R. IANNONE, *L’economia non è il nostro destino. Previsioni e attese di un classico della sociologia*, introduzione a W. SOMBART, *L’avvenire del capitalismo*, cit., p. 9, con riferimento cioè a «una lettura dell’economia come verità lapalissiana ed inoppugnabile, come una forza cieca che agisce alle spalle degli individui» (p. 10).

⁽⁶⁶⁾ U. SCARPELLI, *Il metodo giuridico*, in *RDP*, 1971, n. 4, pp. 553-574, qui p. 561.

Gino Giugni ⁽⁶⁷⁾, emerge in termini normativi non solo nell'ambito dell'ordinamento statale ma anche di quello intersindacale secondo espressioni di razionalità giuridica decisamente più aderenti alla realtà dei fenomeni che si intendono disciplinare.

Le ricadute pratiche e progettuali di questa visione sono molteplici e legittimano ampiamente la missione che si è data *Diritto delle Relazioni Industriali*. Qui preme solo evidenziare, come già sopra anticipato, il contributo dato dalla Rivista non tanto e non solo ai processi di riforma legislativa e alla stessa innovazione nei sistemi di contrattazione collettiva rispetto a una razionalità economica unilaterale, espressione di una ontologia del lavoro novecentesca, che è ancora meccanicamente fatta propria e recepita dalle principali previsioni normative di matrice statale di regolazione del fenomeno lavoro ⁽⁶⁸⁾. Mi pare evidente anche il contributo culturale alla innovazione della scienza giuridica e del suo metodo quale risposta alla crisi della razionalità giuridica. Una crisi dovuta – parafrasando la riflessione di Ulrich Beck sulla c.d. “società del rischio” ⁽⁶⁹⁾ – non tanto al fallimento di questo o di quel ricercatore o delle singole discipline, quanto all'approccio strutturale – e cioè «metodico e istituzionale» – che le scienze giuridiche hanno rispetto ai fenomeni economici e sociali. Così come sono costruite, con la loro divisione del lavoro iperspecializzata, col loro modo di intendere il metodo e la teoria, con la loro eterodiretta astinenza dalla prassi, le scienze giuridiche non sono in grado di governare le profonde trasformazioni del lavoro restando il più delle volte prigioniere dei dogmi del metodo. Il riferimento è, ancora una volta, a quel formalismo autoreferenziale che ha ispirato, in termini di critica e reazione, la nascita della Rivista attorno a una visione della economia di tipo istituzionale e

⁽⁶⁷⁾ G. GIUGNI, *Introduzione allo studio della autonomia collettiva*, Giuffrè, 1977 (ma 1960). Vedi anche G. GIUGNI, *Introduzione* a S. PERLMAN, *Ideologia e pratica dell'azione sindacale*, La Nuova Italia, 1956, p. XII. In linea con i valori fondativi di *Diritto delle Relazioni Industriali* vedi infine S. LIEBMAN, *Contributo allo studio della contrattazione collettiva nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, 1986.

⁽⁶⁸⁾ Ho provato a dimostrare questa affermazione, prendendo spunto dalle risposte normative alla crisi economica e sociale causata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, nel mio *L'emergenza sanitaria da Covid-19 tra codici ATECO e sistemi di relazioni industriali: una questione di metodo*, in D. GAROFALO, M. TIRABOSCHI, V. FILÌ, F. SEGHEZZI (a cura di), *Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale*, ADAPT University Press, 2020, pp. 1-49.

⁽⁶⁹⁾ U. BECK, *op. cit.*, p. 78.

cioè “investigativa” – alla John Commons, per intenderci ⁽⁷⁰⁾ – che si propone di meglio comprendere, nella ricerca delle soluzioni normative e nella sistematizzazione dottrinale che le accompagna, non solo la portata reale dei problemi, ma anche le risposte sistemiche fornite, anche in termini di produzione normativa, dagli attori delle relazioni industriali.

6. Le sfide del presente tra digitalizzazione, *open access* e procedure per l’abilitazione nazionale

Esiste un consenso unanime sul fatto che la rete internet, la digitalizzazione, la moltiplicazione dei canali “aperti” di divulgazione e gli stessi processi di auto-promozione dei ricercatori indotti dalla c.d. terza missione e dal sempre più ampio utilizzo dei social network abbiano avuto un forte impatto sulla produzione scientifica e sulle sue modalità di divulgazione. Queste turbolenze si possono notare nel calo degli abbonati che certamente è una costante tra le riviste accademiche come lo è, più in generale, per tutta la carta stampata (giornali e riviste), a conferma di una profonda trasformazione in atto nei mezzi di informazione e approfondimento. *Diritto delle Relazioni Industriali* non si è sottratto a questo declino come testimonia l’andamento, non positivo, del numero degli abbonati a pagamento passato nell’arco degli ultimi quindici anni da oltre 1.000 agli attuali 160.

Non poco hanno poi inciso, in parallelo coi processi di drastica riduzione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e alle dotazioni delle biblioteche universitarie, i meccanismi di selezione per la carriera accademica e le più recenti previsioni normative per l’abilitazione nazionale che hanno determinato una crescente attenzione alla Rivista (che è di prima fascia) con un cospicuo incremento di interventi di natura estemporanea, di valenza concorsuale, non legati come da tradizione della Rivista a specifici progetti o percorsi di ricerca, al punto da imporre l’introduzione di una nuova sezione genericamente denominata *Interventi*. Una innovazione questa che non poco incide sulla linea editoriale, sempre più sofferente rispetto alle più che comprensibili pressioni della offerta proveniente dal “mercato” della produzione scientifica, e che consente più o meno “comode” vie di fuga rispetto agli sforzi e al lavoro di programmazione. Nata per avvicinare e contaminare la teoria con la

⁽⁷⁰⁾ Ancora G. GIUGNI, *Il “Ragionevole Capitalismo” di John R. Commons*, cit., p. 677.

pratica attorno a temi specifici, secondo le esigenze di approfondimento e analisi manifestate dalla domanda di ricerca proveniente dal mondo produttivo e dagli attori della rappresentanza, la Rivista vive oggi i paradossi di un successo accademico che rimette in discussione alcuni dei dogmi che si proponeva di sfidare, primo tra tutti quello della autoreferenzialità della produzione scientifica.

Di non secondaria rilevanza è poi l'attuale sommovimento sul piano epistemologico, ben visibile anche dall'angolo di osservazione offerto dal variegato e agitato mondo delle associazioni di studi sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, che ha portato ad accentuare – e non superare, come pure ritualmente si afferma e auspica – la separazione tra le discipline fatte salve poche e limitate eccezioni che, quando non condotte da autori già affermati, vengono poi puntualmente pagate in sede concorsuale. Anche nel panorama internazionale della letteratura scientifica sul lavoro e delle relative associazioni è sempre meno facile intercettare quella concezione aperta e progettuale del diritto e quella spinta culturale che, grazie ai contributi scientifici e alle provocazioni intellettuali di un Gino Giugni o di un Tiziano Treu, ha posto le necessarie premesse per la nascita di un progetto programmaticamente interdisciplinare e attento alla dimensione pratica del ragionamento giuridico come *Diritto delle Relazioni Industriali*.

Il contesto sopra descritto non pare certo propizio per un disegno così ambizioso come quello tracciato dai fondatori della Rivista e certamente pesa non poco in sede di bilancio trentennale e prospettive future. Non tanto in relazione al calo del numero degli abbonati, che è un dato secondario e tutto sommato irrilevante nell'epoca dell'*open access* e dei social network. Esso incide, piuttosto, sulla forza propulsiva, particolarmente marcata nella fase di gestazione e poi in quella della già ricordata fase di "rifondazione", di una iniziativa culturale che ha ora possibilità di espressione e canali materiali di manifestazione che si collocano ben oltre i limiti della carta stampata e dei tempi tecnici di una pubblicazione scientifica.

È anche vero, tuttavia, che queste nuove sfide aprono oggi opportunità neppure immaginabili solo trenta anni fa consentendo di sviluppare, grazie ai processi di digitalizzazione e alle tecnologie di nuova generazione, la missione identitaria della Rivista in modo decisamente più dinamico e interattivo con l'intera comunità scientifica, non solo nazionale, e con il variegato mondo dei pratici, degli attori sociali e degli operatori del mercato del lavoro. Di particolare importanza, da questo

punto di vista, è la complementarità tra la Rivista e il *Bollettino ADAPT*. Non solo per il puntuale e tempestivo supporto documentale e informativo alle analisi dottrinali, ma anche nella direzione della costruzione di una vera e propria piattaforma aggregativa di professionalità, esperienze e punti di vista secondo quello che era l'intento originario della Rivista. Di modo che il Bollettino, forte dei suoi oltre 25.000 iscritti e dei numerosi contributori, non rappresenta solo una sorta di proiezione informatica o vetrina della Rivista, ma anche uno spazio aperto e neutrale di discussione e progettazione particolarmente prezioso per chi fa ricerca almeno in due direzioni: per un verso per la raccolta sistematica del materiale offerto dal diritto vivente (contratti collettivi, sentenze specie di merito, prassi interpretative) e delle buone pratiche, per l'altro verso per la costruzione di robusti canali di comunicazione e interazione tra il dato formale di legge e la realtà del mondo del lavoro su cui poi maturano le proposte di politica del diritto e di politica legislativa così come le piattaforme sindacali a livello settoriale, territoriale e anche aziendale.

7. Un progetto che continua: la ricerca di un nuovo ordine giuridico per il lavoro che cambia

Vari e differenziati possono indubbiamente essere i giudizi sulla Rivista, sulla sua linea editoriale e sui suoi contenuti scientifici. E tuttavia credo che si possa sostenere che essa si sia ritagliata nel tempo un suo specifico spazio nel panorama della produzione scientifica sui temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali – panorama che, da tempo, mostra «eloquenti segni di saturazione»⁽⁷¹⁾ – legittimando una presenza e una linea culturale che non era certo scontata all'atto della sua fondazione. I trent'anni della Rivista non sono dunque l'occasione per autocelebrazioni o più o meno malinconici amarcord, ma per prendere atto che *Diritto delle Relazioni Industriali* è oggi un patrimonio della intera comunità scientifica dei giuslavoristi e con essi di tutti coloro che credono nella necessità di continuare nella ricerca – una ricerca per definizione senza punti di approdo definitivi – di un nuovo ordine giuridico per il lavoro che cambia. È solo in questo modo che la Rivista potrà del resto continuare la sua missione contribuendo cioè tutti assieme

⁽⁷¹⁾ Così già M. BIAGI, *Una rivista in evoluzione*, in *q. Rivista*, 1995, n. 1, p. 4.

alla costruzione del futuro del lavoro senza logiche di parte ma come terreno neutro e aperto per chi crede nella necessità di stabilire punti di convergenza tra le diverse posizioni che si confrontano e scontrano sulle tematiche del lavoro in modo da contribuire a quella necessaria mediazione tra le ragioni della efficienza e della produttività e quelle della giustizia sociale che è poi il vero fondamento del metodo “diritto delle relazioni industriali”.